

**Criteria e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) autoferrotranvieri
alle aziende del TPL automobilistico delle Marche
ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44.**

Articolo 1 - Contributi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) autoferrotranvieri. Ambito oggettivo.

Il presente documento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44., i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione alle aziende del trasporto pubblico locale automobilistico dei contributi per i rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro autoferrotranvieri previsti dalle seguenti normative ed accordi:

- articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
- Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58;
- Articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Protocollo d'intesa sul CCNL Mobilità del 30/04/2009 (recepito da Regione Marche con D.G.R. n.1938 del 23/11/2009).

Il contributo che viene concesso riguarda i rinnovi contrattuali sopra indicati che hanno comportato un aumento retributivo, riferito al parametro 175 (Collaboratore di ufficio/Operatore di Esercizio), rispettivamente di € 81,00, € 105,00; € 102,00 ed € 60,00 per 14 mensilità nonché gli eventuali oneri riflessi. Tali aumenti sono riparametrati proporzionalmente anche in favore degli altri parametri previsti dal CCNL autoferrotranvieri.

Articolo 2 - Contributi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) autoferrotranvieri. Ambito soggettivo.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene concesso alle aziende del trasporto pubblico locale automobilistico che abbiano sottoscritto un contratto di servizio di trasporto pubblico locale di cui alla L.R. n. 45/1998 e s.m.i. esclusivamente per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato o determinato anche part.time con contratto di lavoro autoferrotranvieri dedicati all'espletamento del servizio TPL nelle Marche.

Sono ammesse a contributo, previa presentazione di apposita istanza, le aziende che si trovino in una delle seguente situazioni:

- a) abbiano sottoscritto un contratto di servizio di trasporto pubblico locale urbano automobilistico con una Amministrazione comunale marchigiana;
- b) abbiano sottoscritto un contratto di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano automobilistico con la Regione Marche;
- c) siano aziende facenti parte di società consortile che abbia stipulato uno dei contratti indicati alle lettere a) e b).

Una azienda consortile è comunque ammessa a contributo qualora abbia in pianta organica dipendenti con contratto collettivo autoferrotranvieri.

Una azienda subappaltatrice in uno dei contratti indicati alle lettere precedenti è comunque ammessa a contributo qualora abbia in pianta organica dipendenti con contratto collettivo autoferrotranvieri.

Articolo 3 – Presentazione dell'istanza

Le aziende di cui all'articolo 2 per accedere ai contributi devono presentare apposita istanza alla Regione Marche utilizzando il modello reso disponibile dalla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale.

L'istanza compilata in ogni sua parte deve essere trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno e vale per l'anno successivo.

Qualora una azienda del TPL abbia sottoscritto un contratto di servizio per il TPL automobilistico regionale di cui all'articolo 2 nel corso di un anno, può presentare istanza entro 30 giorni dalla sottoscrizione e percepirà la quota mensile di cui all'articolo 4 dal secondo mese successivo. All'istanza deve essere allegata copia del contratto sottoscritto.

Ogni azienda è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle informazioni comunicate.

Le aziende sono automaticamente ammesse al contributo a seguito della mera presentazione dell'istanza nel termine previsto e salvo successiva contraria comunicazione da parte della struttura competente regionale.

Articolo 4 – Quantificazione mensile del contributo e sua erogazione.

Alle aziende ammesse al contributo ai sensi dell'articolo 3 la Regione eroga una somma mensile lorda pari ad 1/12 del 90% del contributo determinato dall'ultimo rendiconto sul CCNL approvato dalla stessa Regione. Su tale importo ove previsto dalla normativa tributaria vigente viene applicata la ritenuta nell'aliquota fissata e pertanto la ditta percepirà l'importo netto.

Qualora non sia disponibile una rendicontazione approvata, la quota mensile per l'azienda è pari ad 1/12 del 50% dell'importo del contributo calcolato con la seguente formula:

$$C = R + R \times 0,2 = (R \times 1,2)$$

dove:

C= contributo spettante

R = monte retributivo pari a **348x14xN**

N = numero dei dipendenti dichiarato nell'istanza

14 = numero delle mensilità spettanti in un anno

348 = somma dei quattro aumenti salariali

0,2 = coefficiente per oneri riflessi (INPS ed INAIL)

In ogni caso, qualora la quota mensile come sopra quantificata sia inferiore ad €500,00, la stessa non viene erogata. L'azienda è comunque tenuta a presentare la rendicontazione di cui all'articolo successivo per quantificare l'importo dell'effettivo contributo spettante per l'anno di competenza che sarà erogato in un'unica soluzione.

Articolo 5 – Rendicontazione. Liquidazione del saldo e eventuale recupero di maggiori contribuzioni.

Ogni ditta che ha inoltrato istanza per i contributi per il CCNL autoferrotranvieri è tenuta a presentare la rendicontazione finale alla Regione a seguito di specifica nota di richiesta della struttura regionale competente ed a utilizzare i modelli resi disponibili dalla stessa e da compilare in ogni loro parte.

La rendicontazione deve essere trasmessa da ogni ditta nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento secondo le indicazioni ricevute.

Il termine stabilito per la presentazione del rendiconto può essere prorogato su richiesta della ditta interessata.

La struttura regionale competente effettuerà controlli formali sulla completezza delle informazioni inserite e potrà richiedere integrazioni anche con mail o telefono al referente indicato dall'azienda.

Potrà essere estratto a campione un gruppo di aziende che sarà sottoposto a controlli sostanziali sul contenuto delle dichiarazioni.

Possono formare oggetto di controllo le aliquote INAIL ed INPS effettivamente applicate rispetto a quelle indicate sul rendiconto, le informazioni necessarie per determinare il numero dei dipendenti, il parametro di inquadramento contrattuale, la retribuzione ed ogni altro elemento ritenuto utile per le verifiche.

Effettuati i necessari controlli, saranno approvate le rendicontazioni presentate e determinati gli importi a saldo spettanti alle aziende.

Una volta approvate le rendicontazioni, qualora sia accertata l'erogazione di una maggiore contribuzione nel corso della precedente annualità in favore di una ditta, la struttura competente regionale, previa comunicazione all'azienda interessata, procederà a recuperare la somma mediante operazioni di compensazione fino all'importo dovuto con le quote mensili dell'anno in corso.

Qualora la compensazione mensile non sia possibile, la struttura competente regionale avvierà nei confronti dell'azienda di TPL interessata il procedimento di restituzione dell'importo del contributo per il CCNL autoferrotramvieri non spettante ai fini del suo recupero.

Sulla base delle rendicontazioni presentate dalle aziende del TPL e prima della loro effettiva approvazione, se l'importo da recuperare nei confronti di una o più aziende come risulta dalla rendicontazione trasmessa per l'annualità precedente sia pari o superiore all'ammontare di quattro quote mensili previste per l'annualità corrente, la struttura regionale competente, a fini precauzionali, sospenderà l'erogazione delle quote mensili dell'anno corrente fino all'approvazione della rendicontazione dell'anno in questione e successivamente avvierà il procedimento di recupero dell'eccedenza liquidata.

Articolo 6. Obblighi del percettore del contributo

Le ditte che percepiscono il contributo per i rinnovi del CCNL autoferrotranvieri sono tenute a rispettare gli obblighi di pubblicità delle agevolazioni percepite come previsto dalla legislazione vigente (vedi art. 1, cc. 125-129 della L. n.124/2017 e s.m.i.), nonché a comunicare alla struttura regione competente l'avvenuta pubblicazione trasmettendo la necessaria documentazione alla Regione Marche.

Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia nonché la sospensione dell'erogazione delle rate mensili.

Le aziende sono tenute a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente ogni variazione o situazione che può comportare una modifica in aumento od in diminuzione della spesa per il personale. Solo a titolo indicativo: nuove assunzioni, licenziamenti, pensionamenti, cassa integrazione guadagni.

L'Amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato con la nota di richiesta, nonché eseguire sopralluoghi e controlli documentali. I controlli potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione del contributo a saldo spettante ed anche sulle precedenti annualità.

Il contributo potrà essere revocato in toto od in parte, qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere, o a seguito di rinuncia del destinatario del contributo.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche, unitamente agli interessi legali maturati calcolati dalla data di liquidazione fino all'effettivo pagamento.

Articolo 7. Norme transitorie e finali.

Il presente documento contenente i criteri e le modalità di erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale automobilistico della Regione Marche ha efficacia dal 01/01/2022 e si applica anche per la fase di verifica delle rendicontazioni del CCNL autoferrotranvieri per l'anno 2021.

All'applicazione di quanto previsto nel presente documento è deputata la struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale come previsto nelle disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale vigenti.

Per il primo anno di applicazione del presente documento, nella quantificazione della quota mensile di cui all'articolo 4, il rendiconto da prendere in considerazione è quello ultimo approvato per l'anno 2019 in quanto quello del 2020 è sottostimato rispetto alla spesa storica a causa della riduzione dei servizi di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ugualmente sempre per la quantificazione della quota mensile non deve essere preso in considerazione il rendiconto di annualità che presentano eventuali situazioni critiche tali da influenzare negativamente il trasporto pubblico locale.

Per la prima applicazione del presente documento, qualora non sia possibile rispettare il termine del 30 novembre 2021, l'istanza prevista dall'art. 3, comma 2 deve essere presentata dalle aziende interessate entro 15 giorni dalla sua approvazione da parte della Giunta Regionale.